

**PSR Campania 2014/2020. MISURA 19 – Sviluppo locale di tipo
Partecipativo – LEADER. Sottomisura 19.2. Tipologia di intervento
19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale**



**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA - P.T.P.C.T. 2022-2024**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione
del GAL I SENTIERI DEL BUON VIVERE in data 21.12.2021**

**Pubblicato sul sito internet del GAL I SENTIERI DEL BUON VIVERE
www.sentieridelbuonvivere.it**

Questioni preliminari	3
PREMESSA	3
1.LA COSTRUZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL GAL I SENTIERI DEL BUON VIVERE (PTPC)	7
1.1 Organizzazione e funzioni del GAL.....	7
1.2 Oggetto e finalità.....	7
1.3 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.....	8
1.4 Il personale	10
1.5 Il Responsabile Protezione dei dati (RPD).....	10
2.MAPPATURA DEI RISCHI	11
2.1. Condotte rilevanti.....	11
2.2. Attività a rischio.....	11
3.MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO.....	14
3.1. Regolamenti e direttive	14
3.2. Procedure specifiche di prevenzione della corruzione.....	15
3.2.1. Direttive	15
3.2.2. Il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	16
3.2.3. Gli Obblighi di trasparenza e di pubblicità	16
3.2.3.1. Attuazione del programma.....	16
3.2.3.2. Pubblicazioni.....	18
3.2.4. Formazione del personale	19
3.2.5 Segnalazione di irregolarità	19
4.ACCESO CIVICO.....	19
4.1 Generalità.....	19
4.2 Accesso civico semplice	20
4.3 Accesso civico generalizzato	21

Questioni preliminari

La precedente edizione del P.T.P.C.T.2019-2021 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del GAL I SENTIERI DEL BUON VIVERE in data 12.10.2019 ed è stata pubblicata sul sito internet del GAL I SENTIERI DEL BUON VIVERE www.sentieridelbuonvivere.it.

Il presente piano e le relative tabelle di valutazione del rischio sono stati elaborati prendendo come riferimento il “Piano Nazionale Anticorruzione” e gli altri documenti dell’ANAC. Particolare attenzione è stata posta alla metodologia, fatte le debite proporzioni, utilizzata anche dagli Enti Pubblici nella predisposizione del proprio piano triennale.

Il “Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” consiglia, come scelta ecologica e di contenimento della spesa di non stamparlo, ma di usare solo la versione elettronica “linkabile”, dal sito internet del GAL I Sentieri del Buon Vivere.

Giova in questa sede rammentare che questo documento si deve raccordare con una vasta produzione normativa, prima che con le Linee Guida e le disposizioni dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

Pur non avendo efficacia di norma primaria, va sempre tenuto nella dovuta considerazione, se non altro quale forma di indirizzo ed ispirazione, il Piano Nazionale Anticorruzione che ogni anno, nel mese di novembre/dicembre l’ANAC mette in consultazione preventiva pubblica e poi adotta.

PREMESSA

Trasparenza, trans parere, lasciar conoscere, far apparire, lasciar vedere; con il termine trasparenza si indica anche il diritto dei cittadini di poter vedere gli elementi necessari, le ragioni e le giustificazioni delle scelte non solo della Pubblica Amministrazione in senso stretto ma anche delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.

“Le regole dettate in tema di trasparenza della Pubblica Amministrazione e di diritto di accesso ai relativi atti si applicano oltre che alle pubbliche amministrazioni, anche ai soggetti privati chiamati all’espletamento di compiti di interesse pubblico

(concessionari di pubblici servizi, pubbliche società ad azionariato pubblico, ecc.) Consiglio di Stato nella sentenza del 5 settembre 2005 n. 5. Questa sentenza ha trovato conferma legislativa con le modifiche apportate all'art. 23 della L. n. 241 del 1990, dalla L. 3 agosto 1990, n. 265 e, più ancora, con la L. n. 15 del 2005 che ha ampliato detta disciplina anche ai soggetti che svolgono attività di pubblico interesse”.

La normativa anticorruzione con il decreto legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, ha esteso l'ambito di applicazione della disciplina della trasparenza agli «enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi».

Tra gli enti di diritto privato partecipati rientrano anche i Gruppi di Azione Locale, enti nati per esigenze contingentate e specifiche e relative alla gestione di fondi pubblici (sovvenzioni amministrative) per attività legate alla politica economica locale. In buona sostanza essi sono enti con forma partecipata (soggetti pubblici e soggetti privati) costituiti per la soddisfazione di interessi pubblici a carattere locale, per soddisfare cioè dei bisogni territoriali. L'azione di contrasto dei fenomeni corruttivi deve essere messa in atto dalle società partecipate che svolgono attività di pubblico interesse al pari di qualsiasi altro ente pubblico, sia pur con i necessari adattamenti. Occorre per questi adottare uno strumento di gestione integrato nel sistema organizzativo interno e dunque nel modello di organizzazione, gestione e controllo e nelle procedure attuative di «secondo livello». Soltanto attraverso questa integrazione e una attenta attività di trasparenza sarà possibile dare concreta attuazione alla disciplina della prevenzione della corruzione prevista dalla legge 190/2012 e dal PNA, soprattutto negli enti pubblici di natura privatistica, le cui dinamiche interne sono in tutto paragonabili a quelle delle imprese private e che troppo spesso hanno perso la fiducia da parte della cittadinanza. Per il cittadino la trasparenza diventa un mezzo che gli permette un controllo sul corretto esercizio del potere pubblico ma anche un diritto di comprendere l'operare di tali soggetti, e quindi elaborare una interpretazione personale della realtà amministrativa. Il cittadino da semplice destinatario del comando deve diventare protagonista attivo nella cura dell'interesse generale.

I GAL gestiscono risorse pubbliche e perseguono finalità intrinsecamente pubbliche, sia pure con forma giuridica di diritto privato; da questo punto di vista i GAL sono portatori di una serie di “responsabilità” tra cui, appunto, il rendere conto dei

risultati e, specularmente, in capo ad altri soggetti (partenariato socio-economico e cittadini, ecc.) una serie di fabbisogni di “informazione e rendicontazione”.

Alla luce di tali premesse, nonostante non vi sia stato esplicito riferimento agli obblighi di trasparenza e prevenzione alla corruzione per questa particolare tipologia di società partecipata quale i GAL, al fine di identificare, verificare, monitorare e governare tutte le possibili situazioni a rischio corruzione, ma anche di conflitto di interesse, rilevabili nell’ambito dell’azione del GAL e dei relativi organi e strutture, con particolare riferimento alle situazioni stabilite dall’art. 34, punto (b) del Reg. (UE) 1303/2013 il Consiglio di Amministrazione del GAL I SENTIERI DEL BUON VIVERE, soprattutto nell’attuale programmazione (2014-2020), ha inteso adottare oltre che il “Regolamento di funzionamento interno”, la specifica “Sezione di Amministrazione Trasparente” nel sito web, il “Codice etico” e quindi il Piano di cui trattasi.

Il Piano copre un arco temporale di tre anni, viene aggiornato annualmente alla luce di eventuali modifiche normative e indicazioni fornite dall’ANAC. Il PTPC rappresenta lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione descrive il “processo” finalizzato ad implementare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo ovvero all’individuazione e all’attivazione di azioni, ponderate e coerenti tra loro capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti.

Il quadro normativo di riferimento per la stesura del Piano è piuttosto variegato e complesso, in ambito nazionale l’Italia nel 2012 con la Legge n. 190 ha disposto il primo provvedimento ufficiale e dedicato all’anticorruzione. Con questo primo provvedimento il Legislatore Italiano ha voluto porre un freno ai fenomeni “non leciti” diffusi negli uffici pubblici e che hanno generato un sistema di corruzione generalizzato. Gli strumenti fondamentali nella lotta alla corruzione e previsti dalla legge 190/2012 sono:

1. il Piano Nazionale Anticorruzione
2. l’Autorità Nazionale Anticorruzione
3. il Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione
4. il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
5. le modifiche alla Trasparenza dell’attività amministrativa

Le linee guida ANAC sulle società e gli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni di cui alle delibere n.8/2015 e n.1134/2017 hanno poi fornito le indicazioni per la stesura del Piano anticorruzione. Per lo sviluppo del sistema di prevenzione della corruzione occorre tener presenti sia il d.lgs. n. 33/2013, così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 (cd. FOIA), sia le indicazioni fornite da ANAC in merito all’attuazione delle disposizioni contenute nel suddetto

decreto attraverso la delibera n. 1309/2016 e la delibera n. 1310/2016. Inoltre, rileva il d.lgs. n. 39/2013 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi.

I riferimenti normativi e regolamentari indicati sopra hanno rappresentato una linea guida per la redazione del piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza del GAL I Sentieri del Buon Vivere conforme ai requisiti di legge.

1.LA COSTRUZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL GAL I SENTIERI DEL BUON VIVERE (PTPC)

1.1 Organizzazione e funzioni del GAL

I GAL ricevono una dotazione dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per cofinanziare una Strategia di Sviluppo Locale (SSL) nel rispettivo territorio. Tutti i GAL sono tenuti a definire una strategia di sviluppo locale (SSL) prima di destinare i fondi del FEASR a progetti LEADER. La strategia di sviluppo prevede un'analisi approfondita del territorio per individuare ciò che gli abitanti ritengono essenziale ai fini dello sviluppo dell'area. La SSL serve altresì a chiarire quali siano, secondo la popolazione della zona rurale in questione, le principali sfide da affrontare con i fondi LEADER. Per elaborare tale strategia è necessaria un'ampia consultazione della comunità locale, che aiuta il GAL ad indirizzare le proprie attività LEADER in base ad un approccio ascendente e partecipativo.

Il GAL I Sentieri del Buon Vivere è una società consortile a responsabilità limitata costituita nell'anno 2010 avente come fine principale la promozione dello sviluppo locale e senza scopo di lucro. Con lo sviluppo locale si ha l'intento di potenziare la crescita dell'economia rurale attraverso la creazione e la gestione di un sistema di incentivi alle nuove attività, quali fonti di nuova occupazione per la crescita economica e sociale, coinvolgendo i protagonisti locali, sulla base degli orientamenti strategici comunitari, del Programma di Sviluppo Rurale e della Strategia di Sviluppo Locale.

Per tutte le ulteriori informazioni sull'assetto istituzionale ed organizzativo, la sede legale e le sedi operative, le risorse umane, la situazione economico finanziaria, il quadro delle attività, gli obiettivi strategici del GAL, si consulti il sito ufficiale, all'indirizzo: www.sentieridelbuonvivere.it

1.2 Oggetto e finalità

La predisposizione del presente piano impone di verificare ove il relativo rischio si annidi in concreto. E la concretezza dell'analisi c'è solo se l'analisi del rischio è calata entro l'organizzazione. Il tutto tenendo a mente che un rischio organizzativo è la combinazione di due eventi: in primo luogo, la probabilità che un evento dato accada e che esso sia idoneo a compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'organizzazione; in secondo luogo, l'impatto che l'evento provoca sulle finalità dell'organizzazione una volta che esso sia accaduto. Un'organizzazione che deve

gestire i propri processi di erogazione e facilitazione in termini non solo efficaci, ma anche e soprattutto efficienti, economici, incorrotti e quindi integri.

Ma cosa significa dopo tutto gestire il rischio organizzativo? A ben vedere, non meno di sei cose. In primo luogo, stabilire il contesto al quale è riferito il rischio. Il contesto deve essere circoscritto e dunque isolato nei suoi tratti essenziali e costitutivi. In secondo luogo, identificare i rischi. Il problema dell'identificazione del rischio è semplificato dalla circostanza che, ai presenti fini, esso coincide con il fenomeno corruttivo. In terzo luogo, analizzare i rischi. L'analisi del rischio non è mai fine a sé stessa e, in particolare, non è un'inutile duplicazione dell'analisi del contesto interessato dal rischio. Analizzare i rischi di un'organizzazione significa individuare i singoli fatti che possono metterla in crisi in rapporto all'ambiente nel quale essi si manifestano. Il tutto tenendo conto che un rischio è un fatto il cui accadimento è probabile non in astratto, ma in concreto, ossia in relazione alla caratterizzazione del contesto. Non dimenticando che analizzare i rischi all'interno di un'organizzazione significa focalizzare l'attenzione duplicemente sia sulla causa, sia sui problemi sottostanti, ossia sui problemi che l'artefice del fattore di rischio mira a risolvere rendendo concreto il relativo fattore prima solo potenziale. In quarto luogo, valutare i rischi. Valutare i rischi di un'organizzazione significa averli prima mappati e poi compiere una verifica sul livello di verosimiglianza che un evento probabile ed incerto possa divenire effettivo e concreto. Cosa certa è che la corruzione è un fenomeno che deve essere estirpato: in questo senso la scelta del legislatore è chiara. In quinto luogo, enucleare le appropriate strategie di contrasto. La conoscenza è il presupposto della reazione ponderata ed efficace. Nessuna strategia è possibile senza un'adeguata conoscenza delle modalità, in concreto, attraverso cui le azioni che rendono effettivo un evento solo probabile sono attuabili in un contesto di riferimento dato. L'enucleazione delle strategie di contrasto e delle relative misure esaurisce i contenuti del piano di prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1, comma 8 della legge 6.11.2012, n. 190.

In sesto luogo, monitorare i rischi. Le azioni di contrasto attuate nei confronti dei rischi organizzativi devono essere puntualmente monitorate ed aggiornate per valutarne l'efficacia inibitoria e per misurare l'eventuale permanenza del rischio organizzativo marginale. Da ciò segue che il piano del rischio non è un documento pietrificato, ma, come tutti i piani operativi, uno strumento soggetto a riprogettazione e ad adeguamento continuo sulla base del feed back operativo.

1.3 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

L'art. 1, comma 7, l. 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo politico di ciascun ente destinatario della norma individui il responsabile della prevenzione della

corruzione. Il Consiglio di Amministrazione del GAL ha provveduto all'individuazione della figura de quo al proprio interno nella persona del Coordinatore.

Al Responsabile della prevenzione della corruzione del GAL spetta:

- proporre l'adozione del P.T.P.C. (da adottare preferibilmente entro il 31 gennaio di ogni anno, ex art. 1, comma 8, l. 190/2012);
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti e/o collaboratori che operino in settori esposti al rischio di corruzione;
- verificare l'attuazione puntuale del piano e la sua idoneità, proponendo eventualmente le modifiche necessarie;
- redigere annualmente (entro la fine dell'anno, compatibilmente con le comunicazioni ANAC) una relazione delle attività svolte che offra il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione;
- monitorare sulla pubblicazione dei dati sul sito e su amministrazione trasparente;
- definire ed attuare la procedura di accesso civico con compilazione del Modulo Accesso generalizzato (A), di accesso agli atti per i soggetti interessati con compilazione del Modulo (B) e di whisterblowing sia da personale interno che esterno, con modalità che tutelino il personale interno che segnala illeciti, Modulo (C). Tutti i moduli sono scaricabili dal sito istituzionale del GAL e da inviare all'indirizzo PEC gal@pec.sentieridelbuonvivere.it.

Per l'adempimento dei compiti previsti dalla Legge 190/2012 sopra esemplificati, il Responsabile può in ogni momento:

- a. verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti e/o collaboratori su comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, corruzione e illegalità;
- b. richiedere ai dipendenti e/o collaboratori che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale;
- c. effettuare ispezioni e verifiche al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi.

Tutta l'attività sopra descritta viene esercitata dal Responsabile sempre in una ottica di collaborazione volta al miglioramento progressivo dell'azione della Società e dei suoi dipendenti e/o collaboratori.

1.4 Il personale

Tutto il personale, con riferimento alle rispettive competenze previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, attesta di essere a conoscenza del piano di prevenzione della corruzione del GAL e provvede alla corretta esecuzione; il personale deve astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale. Nel caso risultino relazioni di parentela o affinità, sussistenti tra titolari, amministratori, soci e dipendenti dei soggetti esterni e quelli del GAL, il responsabile e/o il dipendente e/o il collaboratore, interessato al potenziale conflitto di interesse, si astiene dall'istruttoria e dall'adozione di qualunque atto relativo a procedimento in questione informandone il diretto superiore.

Ogni soggetto, qualora venga a conoscenza di comportamenti illeciti o del mancato rispetto delle disposizioni contenute nel PTPC e della normativa correlata, deve fornire immediata segnalazione al Responsabile della prevenzione. Le eventuali segnalazioni avverranno con le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti a tutela del denunciato.

1.5 Il Responsabile Protezione dei dati (RPD)

Secondo le previsioni normative il RPCT è scelto fra personale interno alle amministrazioni o enti, mentre il RPD può essere individuato in una professionalità interna all'ente o esterna in base ad un contratto di servizi stipulato con persona fisica o giuridica esterna all'ente (art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679). Fermo restando, quindi, che il RPCT è sempre un soggetto interno, qualora il RPD sia individuato anche esso fra soggetti interni, l'Autorità ritiene che, per quanto possibile, tale figura non debba coincidere con il RPCT. Si valuta, infatti, che la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT. Eventuali eccezioni possono essere ammesse solo in enti di piccole dimensioni qualora la carenza di personale renda, da un punto di vista organizzativo, non possibile tenere distinte le due funzioni. In tali casi, le amministrazioni e gli enti, con motivata e specifica determinazione, possono attribuire allo stesso soggetto il ruolo di RPCT e RPD. Il GAL I Sentieri del Buon Vivere ha affidato il ruolo di RPD ad un soggetto esterno, che svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutto il GAL essendo chiamato ad informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD) ed in particolare potrà essere coinvolto nella valutazione

dei profili di correttezza del trattamento dei dati personali sul sito web istituzionale del GAL, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, quest'ultimo infatti si avvarrà, nell'ambito di un rapporto di collaborazione, se ritenuto necessario, del supporto del RPD.

2.MAPPATURA DEI RISCHI

2.1.Condotte rilevanti

Un rischio, nelle attività di gestione della cosa pubblica, è da ritenersi critico qualora pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi strategici, determini violazioni di legge, comporti perdite finanziarie, metta a rischio la sicurezza del personale, comporti un serio danno per l'immagine o la reputazione della società o della pubblica amministrazione a causa dell'uso improprio delle funzioni attribuite.

2.2. Attività a rischio

Possono essere considerate quali aree a rischio all'interno del GAL le seguenti attività:

- A. le attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- B. le attività oggetto di concessione ed erogazione di contributi finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- C. i concorsi e le prove selettive per l'assunzione del personale.

La base per la valutazione del rischio è l'allegato 5 del P.N.A. "Tabella valutazione del rischio" considerando gli indici di valutazione della probabilità dell'accadimento dell'evento corruttivo e gli indici di valutazione dell'impatto dell'evento corruttivo.

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ					
0 nessuna probabilità	1 improbabile	2 poco probabile	3 probabile	4 molto probabile	5 altamente probabile
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO					
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio	5 superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					
=					
Valore frequenza x valore impatto					

Il rischio è stato classificato in 4 categorie a seconda della probabilità e della rilevanza.

LIVELLO 0/4 trascurabile

LIVELLO 5/9 basso

LIVELLO 10/14 medio

LIVELLO 15/25 alto

A

PROCESSI / FASI	RISCHIO POTENZIALE	CLASSIFICAZIONE RISCHIO
Acquisto di forniture o servizi - requisiti di qualificazione	Eccessiva discrezionalità nella individuazione dei requisiti di qualificazione. Rischio di restringere eccessivamente la platea dei potenziali concorrenti attraverso requisiti che favoriscano uno specifico operatore economico. Rischio di selezione "a monte" dei concorrenti, tramite richieste di requisiti non congrui e/o corretti.	BASSO

Acquisto di forniture o servizi - requisiti di qualificazione	Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso: rischio di accordo corruttivo con il committente. Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa: rischio di determinazione dei criteri per la valutazione delle offerte con il fine di assicurare una scelta preferenziale a vantaggio di un determinato concorrente.	BASSO
Acquisto di forniture o servizi - Valutazione delle offerte	Alterazione dei criteri oggettivi di valutazione delle offerte in violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento.	BASSO
Acquisto di forniture o servizi - affidamenti diretti	Insussistenza di ragionevole motivazione e mancato rispetto del principio di rotazione tra le ditte con conseguente rischio di accordo corruttivo. Mancata richiesta di documentazione attestante la regolarità contributiva e eventuale certificato antimafia, qualora necessario.	BASSO

B

PROCESSI / FASI	RISCHIO POTENZIALE	CLASSIFICAZIONE RISCHIO
Definizione dei criteri e dei punteggi di valutazione nel bando di finanziamento europeo	Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei criteri.	TRASCURABILE
Valutazione dei progetti presentati a valere sui bandi	Induzione ad alterare esito delle graduatorie. Mancato rispetto dei regolamenti, dei manuali con procurato vantaggio per il	ALTO

		soggetto richiedente.	
Erogazione di sovvenzioni o contributi	di	Mancata coerenza tra le finalità del contributo e gli scopi sociali della società.	TRASCURABILE

C

PROCESSI / FASI	RISCHIO POTENZIALE	CLASSIFICAZIONE RISCHIO
Espletamento procedure concorsuali o di selezione	Alterazione dei risultati delle procedure selettive e concorsuali.	BASSO
Conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa	Mancato rispetto del regolamento. Alterazione dei risultati della selezione.	BASSO

3.MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO

3.1. Regolamenti e direttive

Le misure primarie per la prevenzione del rischio di corruzione sono elaborate anche nel rispetto delle disposizioni indicate dall'ente Regionale nell'avviso pubblico per la selezione delle Strategie di Sviluppo Locale dei Gruppi di Azione Locale e della normativa comunitaria.

In particolare esse si sostanziano in:

- ✓ Statuto societario;
- ✓ Regolamento Interno ai sensi del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 recante il "nuovo codice dei contratti pubblici" in recepimento della DIR.2014/24/UE;

- ✓ Documenti procedurali interni, redatti in attuazione del Piano di Sviluppo Locale;
- ✓ Bandi e avvisi pubblicati dal GAL in attuazione del proprio Piano.

3.2.Procedure specifiche di prevenzione della corruzione

Gli strumenti attraverso i quali le misure di prevenzione trovano attuazione, possono essere classificati come segue:

- Direttive
- Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti
- Obblighi di trasparenza e di pubblicità
- Formazione del personale
- Segnalazioni di irregolarità

Ai sensi dell'art.1, comma 14, della L.190/2012, le violazioni da parte dei dipendenti del GAL, delle misure di prevenzione previste nel Piano costituiscono illecito disciplinare.

3.2.1. Direttive

Sulla base dei contenuti di appositi bandi per la selezione del personale e dei regolamenti, il Cda del GAL approva un mansionario in cui sono formalizzate le competenze dei dipendenti (risorse umane utili per garantire la separazione delle funzioni, l'individuazione dei responsabili delle fasi e della prevenzione del conflitto di interessi).

La selezione dei fornitori, nel rispetto delle soglie di spesa individuate nel Regolamento interno del GAL, viene prevalentemente fatta:

- attraverso apposite richieste in cui si esplicano gli obiettivi e l'oggetto della fornitura e i criteri di valutazione;
- sulla base di parametri che premiano in modo oggettivo le competenze e le capacità dei potenziali candidati attraverso un meccanismo in cui sono pesati in modo equilibrato i vari aspetti che concorrono alla valutazione (la qualità del progetto, l'affidabilità e le credenziali dell'impresa come da curriculum vitae e l'offerta economica).

La selezione dei beneficiari delle provvidenze pubbliche viene fatta:

- attraverso appositi bandi in cui si esplicano gli obiettivi, l'oggetto dell'aiuto e i criteri di valutazione;

- sulla base di parametri che premiano in modo oggettivo le domande di aiuto dei potenziali candidati attraverso un meccanismo in cui sono pesati in modo equilibrato i vari aspetti che concorrono alla valutazione (la qualità del progetto, la rappresentatività, il ruolo nella filiera, l'innovatività, la capacità di integrazione, la coerenza alle finalità del bando, altri aspetti legati alle specificità del bando);
- da una commissione di istruttori la cui istruttoria sarà revisionata dagli uffici di grado superiore - regionali.

La selezione del personale viene fatta:

- attraverso appositi bandi in cui si esplicano le mansioni, le competenze richieste, il trattamento economico e i criteri di valutazione;
- sulla base di parametri che premiano in modo oggettivo le competenze e le capacità dei potenziali candidati attraverso un meccanismo in cui sono pesati in modo equilibrato i vari aspetti che concorrono alla valutazione (la formazione scolastica e professionale da curriculum vitae, le conoscenze e le esperienze professionali);
- da un'apposita commissione formata da 3 soggetti.

3.2.2. Il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti

I dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione relazionano al Responsabile della prevenzione della corruzione di qualsiasi anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto di cui all'art. 3 della legge 241/1990, che giustificano il ritardo.

3.2.3. Gli Obblighi di trasparenza e di pubblicità

Il G.A.L. è sottoposto alle regole sulla trasparenza. In particolare è tenuto:

- ✓ alla realizzazione della sezione "Amministrazione Trasparente" nel proprio sito internet istituzionale;
- ✓ alla previsione di una funzione di controllo e monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- ✓ all'organizzazione di un sistema che fornisca risposte tempestive agli utenti, con particolare riguardo ai dati non pubblicati sul sito internet.

3.2.3.1. Attuazione del programma

Il Consiglio di Amministrazione approva annualmente il PTPC (quindi anche la sezione Trasparenza) ed i relativi aggiornamenti.

Ai sensi della Det. ANAC 1310/2016, la sezione del PTPC sulla trasparenza deve essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione, l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

Caratteristica essenziale della sezione della trasparenza è l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione; in altre parole, in questa sezione del PTPC non potrà mancare uno schema in cui, per ciascun obbligo, siano espressamente indicati i nominativi dei soggetti e gli uffici responsabili di ognuna delle citate attività.

Con riferimento alla precisa individuazione delle responsabilità, in relazione alle fasi di individuazione e/o elaborazione dei dati e loro trasmissione e alla pubblicazione dei dati, il G.A.L. fa riferimento, per quanto applicabile alla propria attività societaria, alla Det. ANAC 1310/2016, redatta in sostituzione dell'allegato 1 della delibera n. 50/2013, che riporta una mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente. La tabella recepisce le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 relativamente ai dati da pubblicare e introduce le conseguenti modifiche alla struttura della sezione dei siti web denominata Amministrazione trasparente.

Gli adempimenti sono stati individuati in base all'attività svolta dal G.A.L., per ogni adempimento viene indicato il Referente per la Trasparenza che ottempera agli obblighi e responsabilità di trasmissione e pubblicazione dei dati.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) deve assolvere a compiti specifici strettamente legati all'attività (di pubblico interesse) svolta dalla società.

Il RPCT è quindi individuato nella figura del Coordinatore del GAL, dr.ssa Elisabetta Citro, come si evince dal conferimento dell'incarico giusta deliberazione di C.d.A. n. 8 del 12/09/2019. Il RPCT coordina gli interventi e le azioni relative alla trasparenza e svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando gli esiti di tale controllo.

In coerenza e compatibilmente con le indicazioni normative i compiti possono essere così sintetizzati:

1) Responsabile della Prevenzione, della corruzione e della Trasparenza:

- monitora l'evoluzione normativa, agisce e favorisce l'applicazione della normativa e delle buone prassi/procedure necessarie per garantire la trasparenza e la lotta alla corruzione;

- redige ed aggiorna la Sezione Trasparenza del PTPC coordinandone gli adempimenti con la Sezione Prevenzione e corruzione;
- monitora la sezione Amministrazione Trasparente;
- individua all'interno della propria struttura i Referenti per la Trasparenza;
- garantisce il rispetto degli adempimenti per quanto di propria competenza e la qualità delle informazioni pubblicate.

2) I referenti della Trasparenza:

- presidiano la pubblicazione dei dati di competenza della loro struttura;

3) Il Consiglio di Amministrazione:

- adotta formalmente il Programma entro il 31 gennaio di ogni anno.

I Referenti per la Trasparenza del GAL I Sentieri del Buon Vivere che collaborano al presidio e alla pubblicazione delle informazioni sono:

- Responsabile Amministrativo Finanziario;
- Responsabile Animazione;
- Responsabile Segreteria;
- Responsabile Istruttorie domande di aiuto.

3.2.3.2.Pubblicazioni

Il GAL I Sentieri del Buon Vivere pubblica nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale le informazioni, i dati e i documenti sui cui vige obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, compatibilmente con le caratteristiche del G.A.L. di ente privato, regolamentato da normativa privatistica (es. il contratto nazionale di lavoro applicato non è quello della pubblica amministrazione ma quello riferito al settore Servizi). I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione devono essere prodotti e inseriti in formato aperto o in formati compatibili alla trasformazione in formato aperto (ove possibile). Nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza, deve essere garantito il rispetto delle normative sulla privacy, a seguito dell'entrata in vigore in data 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ed in data 19 settembre 2018, del d.lgs. n. 101/2018, che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. Il regime normativo per il trattamento di dati personali è rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o nei casi previsti dalla legge. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, occorre che le pubbliche amministrazioni ed i soggetti equiparati a

fini dell'applicazione della normativa sulla trasparenza, quali gli enti di diritto privato controllati (o partecipati) da pubbliche amministrazioni, e quindi i GAL prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

3.2.4. Formazione del personale

Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità il GAL assicura specifiche attività formative rivolte al Responsabile della prevenzione della corruzione ed al personale dipendente in materia di trasparenza, pubblicità, integrità e legalità. Sarà compito del Responsabile anticorruzione pianificare l'eventuale attività formativa: contenuti, tempistica, destinatari, verifiche ed eventuale programmazione di percorsi formativi aggiuntivi obbligatori per il personale. In particolare in sede di prima attuazione e ogni qualvolta si rendesse necessario, detti interventi formativi saranno finalizzati a far conseguire ai dipendenti una piena conoscenza di quanto previsto dal Piano.

3.2.5 Segnalazione di irregolarità

Il Responsabile del piano anticorruzione allo scopo di assicurare che l'attività amministrativa sia retta da criteri di economicità, efficienza, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, attiva un dialogo diretto e immediato con gli utenti e le organizzazioni economiche e sociali, al fine di ricevere segnalazioni che denunciino condotte e comportamenti corruttivi imputabili al personale del GAL.

4. ACCESSO CIVICO

4.1 Generalità

Il c.d. Decreto trasparenza è stato recentemente oggetto di una significativa riforma con l'entrata in vigore del Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche". Il legislatore, sotto la spinta di indicazioni internazionali volte se non a contenere almeno ad arginare un fenomeno diffuso di malcostume nelle amministrazioni pubbliche, ha voluto adeguare la normativa italiana sulla trasparenza al c.d. FOIA (Freedom of Information Act), adottato da tempo sia a livello internazionale che europeo.

Secondo la filosofia del FOIA, le amministrazioni pubbliche detengono un patrimonio informativo pubblico e, trattandosi di bene comune, deve essere accessibile ai cittadini. “Insomma, la trasparenza è un quid pluris sia rispetto alla pubblicità che allo stesso diritto di accesso, imponendo all’amministrazione il dovere di agire correttamente, al di là delle mere prescrizioni formali della norma, nella consapevolezza che la democrazia ha bisogno di un’esplicitazione comprensibile del potere” .

Il legislatore nazionale infatti, razionalizzando gli obblighi di pubblicazione delle amministrazioni sui propri siti istituzionali, ha introdotto una nuova figura di accesso civico, il c.d. “accesso generalizzato” che si aggiunge al diritto di accesso già previsto nel precedente Decreto trasparenza (ex articolo 5), ora denominato “accesso civico” o “accesso semplice”. Mediante l’introduzione di questa nuova figura di accesso civico viene riconosciuto espressamente anche nel nostro ordinamento il c.d. “diritto alla trasparenza” come garanzia di imparzialità ovvero il diritto di essere informati quale espressione della manifestazione della libertà di informazione, diritto sancito a livello costituzionale dall’articolo 21.

Alla luce della nuova normativa italiana possiamo così delineare le figura di accesso disciplinate nel nostro ordinamento:

- Accesso ai documenti, ex legge 241/90 per la tutela di un una situazione soggettiva

per esercitare tale tipo di accesso è richiesta legittimazione, motivazione ed interesse, si riferisce a documenti preesistenti e non in fase di elaborazione, si esercita mediante esame ed estrazione di copie.

- Accesso civico: accessibilità al patrimonio informativo pubblico per conoscenza e controllo.
 - Diritto a conoscere ciò che deve essere pubblicato (obblighi di pubblicazione) D.Lgs. 33/2009;
 - Diritto a conoscere senza limitazioni soggettive (legge 241/90) e oggettive (D.Lgs 33/2209), Decreto legislativo n.97/2016. Accesso generalizzato FOIA.

4.2 Accesso civico semplice

Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati su cui vige l’obbligo di pubblicazione; la richiesta di accesso civico su tali documenti è gratuita e va presentata al RPCT, non è sottoposta ad alcuna limitazione rispetto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata.

A seguito di richiesta di accesso civico, da presentarsi in forma scritta all'indirizzo PEC del GAL utilizzando l'apposito Modulo predisposto, il RPCT è tenuto a concludere il procedimento entro trenta giorni, procedendo a:

- pubblicare nel sito istituzionale il documento, l'informazione o il dato richiesto;
- trasmettere il materiale oggetto di accesso civico al richiedente o comunicarne l'avvenuta pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale;
- indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il documento, l'informazione o il dato, già precedentemente pubblicato. La richiesta di accesso civico comporta da parte del RPCT, in relazione alla gravità dell'inadempimento rispetto agli obblighi previsti dalla normativa:
 1. l'eventuale segnalazione alla struttura interna competente relativa alle sanzioni disciplinari, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare;
 2. l'eventuale segnalazione al C.d.A.

4.3 Accesso civico generalizzato

L'articolo 5 "Accesso civico a dati e documenti" del Decreto legislativo n. 33/2009 così come novellato dal D. Lgs. 97/2016 disciplina le due fattispecie di accesso civico. Al I comma dove all'obbligo di pubblicazione previsto per le pubbliche amministrazioni si affianca il diritto di chiunque di chiedere documenti, informazioni o dati, nei casi in cui non vengano pubblicati – accesso semplice; si aggiunge al II comma per favorire forme di controllo diffuse sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche il diritto di accesso generalizzato che permette a chiunque il diritto di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, sempre nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5.bis.

"Chiunque" ha il diritto di accedere a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, non è richiesta nessuna legittimazione soggettiva del richiedente.

Tale procedura sarà definita dal GAL, i documenti, eventualmente approvati nell'ambito di Consigli di Amministrazione successivi all'approvazione del presente PTPCT, entreranno automaticamente in vigore dalla data di approvazione, saranno considerati come allegati al presente PTPCT e saranno come tali pubblicati sul sito



internet del GAL I SENTIERI DEL BUON VIVERE nell'apposita sezione dell'Amministrazione.

Tutti i moduli (A/B/C) sopra citati sono scaricabili dal sito istituzionale del GAL (www.sentieridelbuonvivere.it) pronti per la compilazione e la consegna a mano presso gli uffici del GAL o l'invio all'indirizzo PEC gal@pec.sentieridelbuonvivere.it.